

## OCCORRE FORMARE CHI METTE I PIERCING

E' di questi giorni la notizia cittadina di genitori di una ragazza minorenni, i quali hanno denunciato il "tatuatore" che ha applicato un anello alla lingua della figlia senza chiedere la loro autorizzazione. Il tatuaggio tutti sanno cosa è, con il termine "piercing" si intende l'inserimento con trattamento cruento di anelli e metalli di diversa forma in varie parti del corpo; i rischi che possono derivare dall'una e dall'altra pratica sono la trasmissione di malattie infettive e disturbi della funzione di certe parti anatomiche. Nonostante l'ampia diffusione di queste pratiche, specie tra i giovani, e i conseguenti rischi che risultano insorti in certi casi, manca una disciplina della materia. Sono disponibili solo indicazioni del Consiglio Superiore di Sanità, che nel 1997 ha dettato linee guida per la prevenzione delle malattie infettive indicando le funzioni operative igienicamente corrette; il Ministero della Sanità nel 1998 ha inviato una circolare alle Regioni, invitandole a istituire corsi di formazione per i tatuatori. L'estensione di tali pratiche ha determinato una dimensione pubblica dei rischi connessi, per cui il Comune, che ha un preciso ruolo nel controllo dei rischi per la salute della comunità, ha ritenuto di adottare una propria regolamentazione con ovvia validità limitata al proprio territorio. L'occasione si è presentata con la elaborazione del nuovo Regolamento d'Igiene comunale, vigente dall'agosto 2002, che ha disciplinato la materia sotto due aspetti. Il primo riguarda le modalità operative che l'esecutore deve osservare per evitare contagi infettivi (art. 136 e All. E); a questo scopo sono state definite anche le caratteristiche strutturali dei luoghi ove si esercitano le attività, che debbono disporre di vano laboratorio, vano attesa, vano o spazio per sterilizzazione-disinfezione degli aghi e altri materiali, servizi igienici distinti per utenti e operatori (Determina Dirigenziale PG. 159032 del 2003). Il secondo aspetto prevede l'autorizzazione comunale degli esercizi interessati (artt. 217 e 218), previo sopralluogo e parere del Dipartimento Sanità Pubblica dell'AUSL cui compete pure la vigilanza e controllo sull'esercizio delle attività. Il Regolamento d'Igiene pone inoltre alcuni limiti; per i minori di anni 18 è necessario il consenso scritto dei genitori, fatta eccezione per il piercing al lobo dell'orecchio che equivale all'applicazione di qualsiasi orecchino; infine tatuaggio e piercing sono vietati su parti anatomiche che possono essere compromesse nelle loro funzioni (palpebre, lingua, seno, genitali).

In attesa di norme di rango gerarchicamente superiore, quelle comunali del Regolamento d'Igiene sono vigenti a ogni effetto, anche sanzionatorio fatta salva l'individuazione di situazioni di reato; ovviamente la loro efficacia sul piano preventivo è strettamente connessa all'effettivo esercizio della funzione amministrativa di autorizzazione da parte del Comune e di quelle di vigilanza e controllo dell'AUSL. Infine anche la Regione sarebbe opportuno si attivasse per la parte di propria competenza, istituendo corsi di formazione per gli operatori.

Prof. Antonio Faggioli  
Libero Docente in Igiene dell'Università di Bologna